

# **Regolamento del Catasto Nazionale Cavit  Artificiali della Societ  Speleologica Italiana**

## **ART. 1 - COSTITUZIONE E PROPRIET  DEL CATASTO C.A.**

A far data dal 2 gennaio 1989   costituito, in seno alla Commissione Cavit  Artificiali della Societ  Speleologica Italiana, il Catasto Nazionale delle Cavit  Artificiali (nel seguito Catasto Nazionale CA).

I dati catastali sono di propriet  del soggetto che li ha prodotti ed elaborati.

## **ART. 2 – SEDE DEL CATASTO CA**

Il Catasto Nazionale CA   conservato a Bologna, presso il Centro Italiano di Documentazione Speleologica “F. Anelli”, dove sono depositati tutti i dati relativi alle cavit  artificiali censite presso lo stesso, sotto forma di schede catastali e relativi allegati, schede descrittive, rilievi, cartografia, elenchi sintetici redatti dal catasto stesso, dai responsabili regionali o da altri soggetti, in forma sia cartacea che informatica, nonch  qualsiasi altro documento relativi agli ipogei artificiali che venga consegnato al catasto.

## **ART. 3 - SCOPI DEL CATASTO CA**

Il Catasto Nazionale CA ha lo scopo di assicurare la conservazione delle informazioni raccolte nelle esplorazioni e studi eseguiti sulle CA, mettendole a disposizione della comunit  speleologica e scientifica.

A tal fine, esso promuove il censimento e la catalogazione delle Cavit  Artificiali, come definite al successivo articolo 6, esistenti sul territorio nazionale, raccogliendo i dati che determinano l'estensione accessibile delle stesse, ne precisano la posizione topografica, la tipologia, l'epoca di realizzazione e ne consentono l'identificazione, siano essi dati estesi o sintetici, redatti e raccolti secondo le modalit  specificate nei successivi articoli.

I dati relativi alle cavit  artificiali vengono conferiti secondo le procedure e i modelli stabiliti dal Catasto Nazionale CA.

Il Catasto Nazionale CA ed i catasti regionali devono mantenere il collegamento con il Catasto Grotte della SSI o con qualsiasi altra realt  a livello locale che si occupi di catalogazione delle grotte naturali, affinch  siano promossi ed attuati sistemi di interscambio dei dati, per una corretta gestione degli stessi.

I catasti degli ipogei naturali e artificiali mantengono comunque una sostanziale indipendenza nell'organizzazione e nel funzionamento.

Su indicazione della Commissione CA il Catasto Nazionale CA ed i Catasti Regionali promuovono in qualsiasi forma la collaborazione a livello internazionale, nazionale e locale con Enti, Istituzioni, organizzazioni, associazioni e singoli soggetti che a qualsiasi titolo coltivino interesse per le cavit  artificiali e procedano a qualsiasi titolo alla raccolta di dati relativi alle stesse, anche all'infuori dell'ambito strettamente speleologico.

## **ART. 4 - I CATASTI REGIONALI CA**

La Societ  Speleologica Italiana, attraverso la Commissione Nazionale Cavit  Artificiali, promuove, coadiuva e collabora con le singole realt  rappresentative della speleologia regionale, (federazioni regionali, commissioni, ecc.) per la formazione e conservazione dei Catasti Regionali, nel rispetto delle specificit  locali, operando secondo principi di massima collaborazione reciproca.

A tal fine, la Societ  Speleologica Italiana pu  avvalersi della collaborazione di realt  locali operanti nella ricerca ed eventualmente nella catalogazione delle CA, non necessariamente rientranti nell'ambito della SSI stessa o, pi  in generale, della speleologia, a cui fare riferimento in qualit  di Catasti Regionali.

I Catasti Regionali hanno sede presso i rispettivi Responsabili Regionali, o là dove i rappresentanti regionali riterranno opportuno stabilirne la sede.

## **ART. 5 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CATASTO CA**

### **ART. 5.1 - IL CURATORE NAZIONALE**

Il Catasto Nazionale CA è organizzato e gestito dal curatore nazionale nominato dalla Società Speleologica Italiana su indicazione della Commissione CA.

Nello svolgimento dei propri compiti il curatore nazionale può avvalersi di collaboratori scelti preferibilmente fra i componenti della Commissione CA.

La commissione CA, in caso di inerzia o impedimento di uno o tutti i curatori nazionali nello svolgimento dei compiti affidati, può richiedere alla SSI di nominare d'ufficio dei collaboratori o di revocare l'incarico al curatore.

L'incarico di curatore nazionale del catasto CA, di durata analoga agli altri incarichi della SSI, può essere ricoperto per un numero di volte illimitato.

I candidati, entro la scadenza del mandato, devono presentare alla Commissione CA la propria candidatura scritta corredata da un curriculum speleologico-scientifico, al fine di mettere i votanti in condizione di scegliere il curatore per il triennio successivo.

### **ART. 5.2 - REQUISITI DEI CURATORI NAZIONALI**

Il curatore nazionale deve essere socio SSI con pluriennale frequentazione della Commissione CA.

### **ART. 5.3 - COMPITI DEL CURATORE NAZIONALE**

Il curatore nazionale ha i seguenti compiti:

- a) organizza e cura il Catasto Nazionale CA mantenendolo costantemente aggiornato;
- b) è responsabile dell'accesso ai dati catastali conferiti direttamente al Catasto Nazionale, siano essi estesi o sintetici, secondo quanto previsto dal successivo articolo 9 del presente regolamento;
- c) verifica che la scheda catastale predisposta dalla Commissione sia disponibile in versione aggiornata e scaricabile sul sito internet della Società Speleologica Italiana e presso chiunque ne faccia richiesta presso ogni Catasto Regionale;
- d) raccoglie con assiduità e solerzia tutti i dati sintetici delle CA di cui al precedente art. 2, forniti dai referenti regionali, verifica i dati riportati, restituendo quelli vistosamente errati o incompleti, invitando i compilatori a ripresentarli opportunamente modificati, ne cura l'accessibilità e la pubblicazione; assegna le sigle catastali secondo quanto disposto dall'art. 8 del presente regolamento;
- e) forma gli elenchi sintetici delle cavità le cui schede giungono complete direttamente al catasto nazionale CA e ne cura l'accessibilità e la periodica pubblicazione;
- f) coadiuva e collabora con i catasti regionali, in particolare per garantire la presenza e l'operatività degli stessi su tutto il territorio nazionale;
- g) informa periodicamente la Commissione CA sulla situazione particolare e generale del Catasto Nazionale;
- h) rende pubblici, con modalità e cadenze opportune, i dati presenti nel Catasto Nazionale, secondo quanto previsto al successivo articolo 9.

### **ART. 5.4 – I CURATORI DEI CATASTI REGIONALI CA**

I curatori dei Catasti Regionali CA sono indicati dalla Federazione Speleologica Regionale, o altro ente analogo che coordina l'attività dei gruppi speleologici della regione, anche secondo quanto previsto da un'eventuale Legge Regionale sulla Speleologia.

### **ART. 5.5 - COMPITI DEL CURATORE REGIONALE DEL CATASTO CA**

Il curatore regionale ha i seguenti compiti:

- a) organizza e cura il Catasto delle Cavità Artificiali della Regione, mantenendolo costantemente aggiornato;
- b) è responsabile dell'accesso ai dati catastali conferiti al Catasto Regionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 9 del presente regolamento;
- c) distribuisce le schede catastali in ambito regionale, le raccoglie una volta compilate e verifica i dati riportati, restituendo quelle vistosamente errate, invitando i compilatori a ripresentarle opportunamente modificate;
- d) assegna le sigle catastali secondo quanto disposto dall'art. 8 del presente regolamento e ne cura l'accessibilità e la pubblicazione;
- e) rende pubblici i dati del Catasto CA con le modalità previste dall'art. 9 del presente Regolamento;
- f) invia periodicamente ai curatori nazionali i dati sintetici delle cavità con assiduità e solerzia; per dati sintetici si intendono convenzionalmente i dati generali che non permettono l'esatta localizzazione della cavità, e più precisamente: il numero di catasto, il nome della cavità, la regione, la provincia, il comune e la tipologia (codificata secondo l'albero delle tipologie CA SSI). Per giustificati motivi di tutela archeologica e/o ambientale, sentito il parere preliminare del compilatore originario, alcune cavità possono essere omesse anche da tali elenchi.
- g) partecipa alle riunioni della Commissione Nazionale Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana;
- h) dirime eventuali problemi sorti in ambito regionale, avvalendosi eventualmente dei consigli e del supporto degli organi riconosciuti.

#### **ART. 6 - DEFINIZIONE DI CAVITÀ ARTIFICIALE E REQUISITI PER LA CATASTABILITÀ**

Sono catastabili tutte le cavità ipogee realizzate dall'uomo, sia ex-novo che riadattando opere preesistenti, che rivestono particolare rilevanza storica, sia in relazione alle tecniche costruttive adottate che alle modalità d'uso. Sono inoltre catastabili presso il Catasto CA le grotte naturali che abbiano parti artificiali superiore al 50 % (cinquanta per cento) dello sviluppo complessivo: in tale caso il compilatore della scheda dovrà catastare la cavità anche presso il catasto delle grotte naturali della regione o il catasto nazionale grotte della SSI.

Il curatori forniscono le necessarie indicazioni sulla possibile catastabilità di una cavità, eventualmente consultandosi con i curatori nazionali e con gli altri referenti regionali.

Le CA devono avere dimensioni non infinitesime: il criterio orientativo è una dimensione minima di 5 metri (orizzontale, verticale, obliqua), riferita all'ambiente ipotetico che si otterrebbe togliendo l'eventuale interrimento.

Le procedure da seguire per l'accatastamento di una cavità artificiale, le indicazioni essenziali per l'accatastamento e la documentazione da consegnare unitamente alla scheda catastale sono quelle stabilite dal Catasto Nazionale Cavità Artificiali della SSI, allegate al presente regolamento.

Qualsiasi ulteriore dato relativo alle CA di cui viene richiesto l'accatastamento può essere sempre e comunque riportato e deve essere preso in considerazione dal curatore del catasto all'atto dell'archiviazione e della gestione dei dati.

#### **ART. 7 - CONFERIMENTO DEI DATI**

Chiunque può conferire dati, come già specificati al precedente punto 2, al Catasto Nazionale CA.

Di norma i soggetti che intendono catastare singole cavità consegnano la scheda catastale, debitamente compilata, in via prioritaria al curatore regionale, che assegna il numero e la sigla catastale.

Le schede con i dati estesi (completi) possono essere consegnate in qualsiasi caso anche direttamente al catasto nazionale, che ugualmente provvede alla loro numerazione, secondo quanto stabilito dal successivo art. 8. In tale caso, il curatore del Catasto Nazionale controlla che le stesse

siano state consegnate al curatore regionale, e si accerta dei motivi dell'eventuale mancata trasmissione.

Il curatore del Catasto CA, sia esso nazionale o regionale, prima di assegnare il numero progressivo nazionale nelle modalità indicate al successivo punto 8, deve controllare la coerenza dei dati ricevuti e la corretta compilazione delle schede catastali. Il curatore può, sulla base di quanto sopra, rifiutare le schede inesatte o incomplete e quindi non procedere all'assegnazione della sigla catastale.

#### **ART. 8 - SIGLE CATASTALI E NUMERAZIONE**

Ciascuna cavità artificiale è contrassegnata dalle lettere che individuano la regione e la provincia dove la cavità è localizzata, seguite da un numero progressivo regionale.

Le sigle catastali per le schede inviate direttamente al Catasto Nazionale sono assegnate dal curatore nazionale.

Le CA presentate direttamente al Catasto Nazionale vengono contrassegnate con la sigla N, seguita dalla sigla CA, dalle lettere che individuano la regione e la provincia dove la cavità è localizzata, seguite da un numero progressivo assegnato su base regionale.

Le schede facenti già parte di Catasti Regionali dovranno obbligatoriamente contenere anche il numero regionale già assegnato.

Qualsiasi contraddistinto catastale assegnato al di fuori del presente regolamento non ha nessun valore ed efficacia ai fini del Catasto Nazionale delle Cavità Artificiali.

#### **ART. 9 - PUBBLICITÀ DEL CATASTO CA**

Il dati del Catasto Nazionale ed i Catasti Regionali delle CA sono pubblici. La consultazione dei dati può avvenire presso la sede degli stessi, o presso i rispettivi curatori (o suoi delegati).

La richiesta di accesso ai dati deve essere formulata per iscritto ai curatori, indicando i dati del richiedente ed i motivi della richiesta. I curatori nazionali, o i curatori regionali per quanto di loro competenza, possono riservarsi, a loro discrezione ma in via del tutto eccezionale, di negare l'accesso ai dati o di subordinarlo al parere di chi li ha prodotti, al solo fine di salvaguardarne la proprietà intellettuale del lavoro svolto. Il Curatore Regionale ha l'obbligo di comunicare al Curatore Nazionale i motivi di ogni eventuale diniego all'accesso ai dati.

L'utilizzo dei dati catastali deve basarsi su principi di trasparenza e di correttezza deontologica, ed avvenire nei limiti e nel rispetto della salvaguardia del lavoro intellettuale di chi li ha prodotti.

La riproduzione dei dati può essere richiesta ed ottenuta a spese degli interessati.

Coloro che utilizzano i dati e li pubblicano a scopo di studio o altro, sono obbligatoriamente tenuti a darne comunicazione scritta al Curatore Regionale per i dati acquisiti e/o ricavati e/o desunti dai Catasti Regionali ed al Curatore Nazionale per i dati acquisiti e/o ricavati e/o desunti dal catasto nazionale, sono tenuti a fornire agli stessi copia di ogni eventuale pubblicazione edita. Sono altresì tenuti a citare obbligatoriamente la fonte nelle didascalie e nella bibliografia.

Chiunque ha fornito schede catastali relative a propri studi e pubblicazioni, è libero di utilizzare i dati delle stesse senza chiedere autorizzazione al Catasto Nazionale CA.

Il mancato rispetto delle obbligazioni poste a carico dei consultatori/utilizzatori, non può in alcun modo essere imputata ai curatori o ai suoi delegati. Per tale eventualità si rimanda alle norme di Legge.

Il Catasto Nazionale cura annualmente la pubblicazione degli elenchi con i dati sintetici delle cavità catastate direttamente presso la propria sede e degli elenchi trasmessi dai catasti regionali, avvalendosi in primo luogo delle riviste e del sito ufficiali della Società Speleologica Italiana.

La gestione dei dati è soggetta alle leggi vigenti, in particolare in materia di diritti d'autore e di trattamento dei dati personali.

#### **ART. 10 - GESTIONE INFORMATICA DEI DATI**

La Commissione CA opera al fine di adottare tutti i moderni strumenti disponibili nella gestione del Catasto, predisponendo opportuni programmi e supporti informatici atti alla memorizzazione digitale dei dati delle cavità, favorendo in questo modo la raccolta, l'archiviazione e la divulgazione degli stessi, in particolare attraverso internet, secondo le modalità ed i metodi che di volta in volta saranno ritenuti più opportuni.

Tale previsione è estesa anche ai cosiddetti "Catasti speciali" (Catasti tematici e censimento dati in Paesi esteri).

**SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA**  
**RICHIESTA DI CONSULTAZIONE DATI PRESSO IL CATASTO CAVITÀ ARTIFICIALI**

N. \_\_\_\_\_  
BOLOGNA, \_\_\_\_\_

COGNOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_

RECAPITO TEL. E-  
MAIL: \_\_\_\_\_

GRUPPO SPELEOLOGICO DI APPARTENENZA, ASSOCIAZIONE O  
ALTRO: \_\_\_\_\_

MOTIVO DELLA RICERCA: (SPECIFICARE ANCHE IL NUMERO CATASTALE CHE SI VUOLE CONSULTARE E  
SE SI DESIDERANO FOTOCOPIE) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

NOTE DEL CURATORE DEL CATASTO CA:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'UTILIZZO DEI DATI CATASTALI DEVE BASARSI SU PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA DEONTOLOGICA, ED AVVENIRE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLA SALVAGUARDIA DEL LAVORO INTELLETTUALE DI CHI LI HA PRODOTTI.  
IL CATASTO NAZIONALE CA DELLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA SI RISERVA, NEI CASI IN CUI LO RITENGA NECESSARIO ED A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, DI SUBORDINARE L'ACCESSO AI DATI ALL'AUTORIZZAZIONE DI CHI LI HA PRODOTTI, SOSPENDENDO LA RICHIESTA PER CONSULTARSI CON I COMPILATORI DELLE SINGOLE SCHEDE O CON IL COORDINATORE RESPONSABILE DEL CATASTO CA.